



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

DIREZIONE COORDINAMENTO GIURIDICO
SEZIONE CONSULENZA LEGALE

Roma 12 NOV. 2008

Prot. n.

02/08/00/1168

All'UNAPASS

Via Fabio Filzi, n. 2
20124 Milano

All.ti n.

Oggetto: Richieste di chiarimenti sul regolamento ISVAP n. 5/2006

In relazione alle richieste di chiarimenti formulate da codesta Associazione, si fa presente quanto segue.

1) Formazione dei dipendenti neo assunti

E' stato chiesto se in relazione alla formazione obbligatoria per i dipendenti di agenzia neo assunti non iscritti al registro che svolgano attività di intermediazione all'interno dei locali, il numero minimo di ore sia quello previsto dal combinato disposto dell'art. 42 e dell'art. 17 del Regolamento (60 ore).

Al riguardo si conferma che il numero di ore minimo è di 60 annuali, di cui almeno 30 in aula.

In merito all'aggiornamento professionale degli addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D è stato chiesto se il numero minimo di ore richiesto sia di 30, nonché di precisare da quando decorre l'obbligo di aggiornamento professionale ed entro quale termine deve essere effettuato.

Al riguardo si conferma che il numero di ore minimo è di 30 annuali, di cui almeno 15 in aula. L'aggiornamento annuale va effettuato a partire dalla data di iscrizione nel registro o, per gli addetti operanti all'interno dei locali, dalla data di inizio dell'attività. L'adempimento annuale dell'obbligo deve essere assolto entro il 31/12 dell'anno successivo a quello di inizio dell'attività e di ciascun anno a seguire.

2) Requisiti di onorabilità

E' stato chiesto in che modo, ai fini dell'iscrizione nella sezione E delle persone fisiche, debba essere provata la sussistenza dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 110, comma 1, del Codice delle assicurazioni.

Al riguardo si ricorda che le persone fisiche sono iscritte nella sezione E tramite la domanda che viene effettuata dall'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D, con la compilazione e trasmissione all'ISVAP degli allegati 1G (se l'intermediario per il quale verrà svolta l'attività è *persona fisica*) o 1H (se l'intermediario per il quale verrà svolta l'attività è una *società*). Secondo quanto richiesto nei citati allegati (cfr. Parte I), è l'intermediario che presenta la domanda di iscrizione del proprio collaboratore che deve accertare l'esistenza di determinati requisiti, fra cui quelli previsti dall'art. 110, comma 1, del Codice delle Assicurazioni, da verificarsi *sulla base di documentazione con data non anteriore a novanta giorni precedenti la data di trasmissione della domanda*.

Sul punto, come già chiarito da questa Autorità nel documento sugli esiti della pubblica consultazione, le modalità di accertamento dei requisiti di onorabilità in capo ai soggetti da iscrivere nella sezione E sono rimesse alla scelta dell'intermediario che ne richiede l'iscrizione, il quale potrà esigere la presentazione da parte dei collaboratori dei relativi certificati ovvero basarsi su dichiarazioni sostitutive rese dagli stessi, redatte secondo le previsioni di cui al DPR n. 445/2000.

3) Camere di commercio

E' stato chiesto se sia corretto che la richiesta di iscrizione presso le Camere di Commercio da parte di un intermediario venga respinta in quanto subordinata alla iscrizione di quest'ultimo nel Registro degli intermediari assicurativi.

Al riguardo si fa presente che tale aspetto non trova soluzione nella disciplina assicurativa, la quale si limita a stabilire che l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa non può essere esercitata da chi non è iscritto nel Registro. La questione va pertanto affrontata con le competenti Camere di Commercio.

4) Conto separato – Fideiussione bancaria di cui all'art. 117, comma 3 bis, del Codice delle Assicurazioni

E' stato chiesto se la prestazione della fideiussione bancaria prevista dall'art. 117, comma 3 bis, del Codice delle assicurazioni, esenta l'intermediario dagli obblighi di separazione patrimoniale di cui al comma 1 del medesimo art. 117 ed all'art. 54 del Regolamento. Sono stati inoltre chiesti chiarimenti su chi debba essere il beneficiario della fideiussione e se sia necessaria l'accettazione dell'impresa mandante.

Come espressamente disposto dal comma 3-bis dell'art. 117 del Codice la prestazione della fideiussione bancaria secondo i termini ivi stabiliti da parte degli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lettere a), b) e d) del Codice esonera gli stessi dagli obblighi relativi alla tenuta di un conto corrente separato previsti dall'art. 117, comma 1, del Codice e dall'art. 54 del Regolamento.

Circa la struttura della fideiussione, si osserva che in linea generale la fideiussione dovrà assicurare il soddisfacimento degli obiettivi posti a fondamento della previsione comunitaria alla quale il comma 3 bis dell'art. 117 del Codice delle assicurazioni è volto a dare attuazione. Ne consegue che la fideiussione dovrà essere strutturata in modo tale da *"tutelare i consumatori contro l'incapacità dell'intermediario assicurativo di trasferire i premi all'impresa di assicurazioni o di trasferire all'assicurato gli importi della prestazione assicurativa o di un rimborso di premio"* (cfr. Direttiva 2002/92/CE, art. 4, par. 4).

Quanto all'accettazione dell'impresa mandante relativamente alla prestazione della fideiussione bancaria da parte dell'intermediario, si fa presente che si tratta di aspetti concernenti profili privatistici non rientranti nella competenza di questa Autorità.

5) Iscrizione nella sezione E del registro di intermediari già iscritti

E' stato chiesto se l'intermediario che deve provvedere all'iscrizione nella sezione E di un collaboratore già iscritto nella medesima sezione da altro intermediario, debba trasmettere all'ISVAP solo l'allegato 5B od anche gli allegati 1G o 1H.

Al riguardo, nel premettere che questa Autorità sta valutando possibili semplificazioni degli allegati al Regolamento, si fa presente che la domanda di iscrizione deve essere redatta secondo gli schemi di cui agli allegati 1G e 1H, a prescindere dalla circostanza che il

soggetto che si vuole iscrivere nella sezione E sia già iscritto nella medesima sezione da altro intermediario.

L'art. 109, comma 4, del Codice delle assicurazioni prevede, infatti, che "l'intermediario di cui al comma 2, lettere a), b) e d), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione provvede, per conto dei medesimi, all'iscrizione nella sezione del registro di cui alla lettera e) del medesimo comma" e l'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 chiarisce espressamente che "ai fini dell'iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione E, ciascun intermediario che se ne avvale, iscritto nelle sezioni A, B o D, presenta all'ISVAP apposita domanda...".

Sul punto occorre considerare che la nuova disciplina dell'intermediazione assicurativa si basa, tra gli altri, su un principio di responsabilità dell'intermediario per cui il soggetto da iscrivere in sezione E dovrà operare, come previsto dall'art. 119, comma 3 del Codice delle assicurazioni che espressamente attribuisce agli intermediari iscritti la responsabilità per l'attività dei propri collaboratori iscritti in E. Ed è per tale ragione che ciascun intermediario deve attestare il possesso, da parte di quel collaboratore, dei requisiti di onorabilità, l'assenza di cause di incompatibilità ed il conseguimento della formazione professionale relativa all'attività che andrà a svolgere.


In relazione a tale ultimo aspetto, peraltro, si deve anche precisare che la collaborazione prestata al nuovo intermediario potrebbe riguardare prodotti nuovi e diversi da quelli precedentemente intermediati e perciò richiedere una specifica integrazione della formazione professionale conseguita per la prima iscrizione nel registro.

Inoltre, come previsto dagli artt. 110 e 112 del Codice delle assicurazioni e dall'art. 23 del Regolamento, gli iscritti nella sezione E del registro devono essere inclusi nella copertura assicurativa della polizza stipulata dall'intermediario per il quale operano, il quale è tenuto ad attestare tale inclusione nella domanda di iscrizione di cui agli allegati 1G e 1H.

La comunicazione di cui all'art. 36 del Regolamento ed il relativo allegato 5B, che peraltro riporta dati di natura diversa da quelli da attestare a fini dell'iscrizione, ha uno scopo esclusivamente informativo che in ogni caso non è in grado di assolvere alle predette finalità.

Distinti saluti.

Il Vice Direttore Generale
(Flavia Mazzarella)



RS/CTN

